

## **ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA GOVERNANCE DELLA BILATERALITA'**

il giorno 20 febbraio 2014,

TRA

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA

e

CGIL

CISL

UIL

è stato raggiunto il seguente accordo quadro sulle linee e sui principi in materia di governance della bilateralità e funzionamento degli Enti e fondi bilaterali del terziario, della distribuzione e dei servizi.

### **PREMESSA**

Nel corso degli ultimi venti anni, si è assistito ad un progressivo ampliamento dell'esperienza di bilateralità.

Molti sono i risultati positivi riscontrati in questi anni, ma occorre, ora, una fase di riorganizzazione, rilancio ed innovazione per favorire il passaggio ad una nuova stagione della bilateralità.

L'evoluzione della contrattazione e delle relazioni sindacali da un lato, la crisi economica e del mercato del lavoro dall'altro, richiedono un nuovo modo di fare ed essere bilateralità e welfare.

Le Parti intendono perseguire una seria politica di trasparenza nella gestione degli Enti/Fondi di origine contrattuale aventi natura bilaterale, in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.

Per le stesse ragioni, occorre perseguire l'obiettivo dell'efficienza massima dei Fondi/Enti strettamente legata alla loro capacità di funzionare secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati da adeguate professionalità.

Per quanto attiene alla sostenibilità futura, è evidente che questa è anche strettamente legata alla capacità di rendere attrattivi gli Enti ed i Fondi.

Le Parti condividono che la bilateralità è un'opportunità per le imprese e per i lavoratori e che la bilateralità stessa debba essere luogo di partecipazione e dialogo costruttivo e non sede di confronti negoziali.

Occorre procedere nell'attuazione dell'accordo di Governance 2009 sottoscritto dalle Federazioni di categoria e, nel contempo, implementarlo anche attraverso l'introduzione di previsioni che lo rendano maggiormente incisivo

#### PER TUTTO QUANTO PREMESSO

Le Parti,

nel confermare l'impegno e l'obiettivo di avere un welfare più efficace e soprattutto efficiente, in conformità ai principi di trasparenza, efficienza nel funzionamento e sostenibilità futura,

Convengono:

- che la fonte della bilateralità sono i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
- che la bilateralità deve essere lo strumento che, in conformità ai principi di buona gestione sopra richiamati, può realizzare un modello di welfare integrato e coordinato;
- di riconoscere le potenzialità della bilateralità di rappresentare un insieme di opportunità per le imprese e per i lavoratori e che la

bilateralità debba essere luogo di partecipazione e dialogo costruttivo e non sede di confronto negoziale;

- di assumere, tra gli altri, anche l'impegno di impedire la proliferazione di mini Enti/Fondi, basata sull'idea che ogni contratto debba produrre un Ente/Fondo, e di conseguenza perseguire l'obiettivo di una bilateralità come sistema maggiormente omogeneo.
- di sostenere il welfare contrattuale consolidato, anche alla luce delle necessarie masse critiche indispensabili alla sostenibilità futura di tale welfare;
- di favorire la volontà di comparti aderenti a Confcommercio a partecipare alla bilateralità ed al welfare consolidato nel sistema, senza modificare l'assetto costitutivo dei soci;
- di svolgere una azione comune sulle iniziative assunte da alcune istituzioni locali che si pongono come aggregatori, e in alcuni casi anche co-gestori, di welfare locale trasversale tra i settori economici, a potenziale danno di welfare contrattuale già esistente;
- di realizzare una netta separazione tra Indirizzo e Controllo mediante la costituzione di un apposito Comitato in capo ai Soci Costituenti, rispetto alla ordinaria gestione dei Fondi/Enti, prevedendo nell'accordo tra le Parti i temi che richiedono un esame e un parere preventivo vincolante da parte dei Soci Costituenti;
- che per tale ragione la carica di legale rappresentante dei Soci Costituenti sia incompatibile con la presenza negli Organi di gestione dei Fondi/Enti;
- che i designati dei Soci Costituenti presenti in un organo di gestione e gli incaricati anche in ruoli operativi nelle strutture non possano essere nominati in enti/fondi deputati a realizzare analoghe prestazioni a livello nazionale, e non debbano avere interessi in attività connesse con l'erogazione delle prestazioni e dei servizi degli stessi Fondi/Enti;


- che nell'ambito del processo di individuazione delle professionalità chiamate ad operare negli Enti/Fondi sia indispensabile procedere mediante criteri oggettivi che valorizzino esclusivamente le capacità e le competenze dei candidati;
- che vengano definite le modalità con cui i Soci Costituenti esprimono il proprio parere e le linee di indirizzo sulla revisione dell'assetto organizzativo dei Fondi nazionali, sia in termini di nuovi inserimenti sia per l'integrazione di compiti che comportino passaggi di livello/inquadramento;
- che nella gestione degli Enti/Fondi si adottino criteri di trasparenza, efficienza e sostenibilità, evidenziati nei bilanci/rendiconti, nei budget previsionali e nei documenti di programmazione, individuando il giusto equilibrio tra servizi/prestazioni forniti e costi ;
- che di conseguenza gli enti bilaterali territoriali si costituiscano e operino solo in presenza di una massa critica minima di entrate definita dalle Parti firmatarie dei CCNL di categoria.
- che tali entrate siano comunque prevalentemente destinate a prestazioni/servizi per lavoratori e imprese, riducendo i costi di gestione;
- di promuovere aggregazioni di enti bilaterali afferenti lo stesso settore tra territori limitrofi, al fine di ottimizzare le gestioni per erogare servizi e prestazioni, fermo restando il requisito della necessaria massa critica di cui sopra;
- che in ottica di trasparenza ed evidenza dell'efficienza della gestione tutti gli Enti territoriali redigano e trasmettano in modo tempestivo all'Ente Bilaterale nazionale i propri bilanci e adottino obbligatoriamente lo Statuto tipo e il Regolamento definito dal CCNL, e che si definiscano le conseguenze in caso di inadempimento.
- ad impegnarsi , nelle more della definizioni delle previsioni contrattuali e statutarie, al rispetto del presente accordo.

Le parti infine convengono che i principi contenuti nella presente intesa vengano recepiti in un apposito accordo di Governance dalle parti stipulanti il CCNL di categoria.

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA



CGIL 

CISL 

UIL 